



ORDINANZA N. 68 DEL 16/08/2013

IL SINDACO

Premesso che, a seguito delle scosse telluriche che hanno interessato l'hinterland, è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per una valutazione tecnica delle aree del Centro Urbano costituenti, nell'eventuale ripetersi di eventi sismici, potenziale rischio di crollo;

Visto che i Vigili del Fuoco, nel corso dei controlli effettuati, hanno eseguito l'immediata transennatura della via Garibaldi e della via Piave, nel tratto corrispondente ai fronti del fabbricato eredi Castelnuovo, reputando l'area suscettibile di rischio in caso di ulteriori scosse e, riservandosi di produrre formale relazione a riguardo;

Dato atto che, nelle more della produzione di formale relazione da parte dei Vigili del Fuoco, si rende necessario doversi provvedere all'adozione, in via immediata, e nel rispetto dell'ordinamento giuridico, di misure contingibili ed urgenti a tutela dell'incolumità pubblica e privata, al fine di prevenire ed eliminare pericoli per i cittadini;

Rilevata la propria competenza all'adozione del provvedimento, in forza dell'art. 54, c. 2, del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di atto finalizzato alla prevenzione ed eliminazione di pericolo alla pubblica e privata incolumità;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed, in particolare, l'art. 54;

Tutto ciò premesso;

ORDINA

Con effetto immediato, il divieto di transito veicolare e pedonale in Via Garibaldi, nel tratto corrispondente al fronte del fabbricato eredi Castelnuovo, ed in via Piave, nel tratto corrispondente al fronte del medesimo fabbricato.

DISPONE

L'Area Manutenzioni e Protezione Civile è incaricata di transennare adeguatamente l'area per impedire fisicamente anche il transito pedonale, ed apporre idonea segnaletica atta a rendere pubblica e far osservare la presente ordinanza, il Servizio di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della sua esecuzione.

L'Area Affari Generali e Affari Sociali provvederà alla pubblicazione della presente Ordinanza nei modi di legge ed alla trasmissione di copia alla Locale Stazione dei Carabinieri, al Genio Civile di Messina e al Prefetto di Messina.

Ai sensi dell'art. 8, della Legge Regionale 30 Aprile 1991, e s.m. e i., avverte che Responsabile del Procedimento è il Geom. Tindaro Pino Scaffidi.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso in via gerarchica al Prefetto di Messina, nel termine di giorni trenta, ricorso giurisdizionale al T.A.R. - Sezione Distaccata di Catania (Legge 6 Dicembre 1971, n.1034) nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine di giorni centoventi.

Basilio CARUSO

